



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physisrsls@gmail.com – Pec: rslsphysics@pec.it

Miscelazione dei rifiuti

Regime normativo e vincoli operativi

A cura dell'Ing. Antonio Mozzillo

Con la presente circolare formativa si intende approfondire una delle tante questioni operative emerse in tema di miscelazione dei rifiuti.

Preme ricordare che la Legge sulla Green Economy del 2015 aveva introdotto all'interno del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 una nuova disposizione, innovando l'art. 187, rubricato “Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi”, che dispone quanto segue:

“E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn)

Le operazioni di miscelazioni dei rifiuti autorizzate in deroga all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. devono in linea di massima garantire una serie di prescrizioni volte a tutelare la salute umana e non accrescere l'impatto negativo sull'ambiente. Le miscelazioni di rifiuti non vietate dall'art. 187 del D. Lgs. 152/06 (ovvero miscelazioni di rifiuti pericolosi con diversi codici CER ma appartenenti alla stessa categoria di cui all'allegato G della parte quarta del D. Lgs. 152/06, nonché la miscelazione di rifiuti non pericolosi) devono essere autorizzate con le determinate prescrizioni di seguito elencate:

- la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (indipendentemente, per i rifiuti pericolosi, dall'appartenenza alla stessa categoria dell'allegato G), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate, ai fini del successivo smaltimento/recupero;
- è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite.
- Devono risultare individuabili sulla base delle registrazioni effettuate, le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati a tale trattamento, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del mix di risulta avviato al successivo trattamento o allo smaltimento finale;
- le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previa accertamento preliminare da parte del Tecnico responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physisrsls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

positivo della verifica riportandolo nella spazio "annotazioni" relativo alla registrazione della miscelazione, effettuata sui registro di carico e scarico;

- le partite omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovranno pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- la miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti, con lo scopo di una diverse classificazione dei rifiuti originari ai sensi del d.lgs. 152/06;
- in conformità a quanta previsto dal decreta legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato d.lgs. 36/03;
- non è ammissibile attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero (in particolare recupero ambientale);
- la destinazione dei materiali miscelati (sia fase di recupero che fase di smaltimento) deve garantire un criterio di precauzione rispetto alla destinazione del singolo rifiuto. Ad esempio due fanghi destinati a discarica (o anche uno degli stessi) non possono essere miscelati e destinati a recupero o a compostaggio);
- nel caso in cui il miscuglio di rifiuti sia destinato a smaltimento in discarica, il rifiuto potrà essere conferito in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari che devono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa, prima della miscelazione;
- il codice finale (quello cioè da attribuire al rifiuto miscelato) dovrà essere, in linea di massima individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei primi 18 che formano il CER.
- Le miscelazioni dei rifiuti di cui all'art.187 comma 2 del D. Lgs. 152/06 (ovvero la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi appartenenti all'allegato G alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 ovvero di rifiuti pericolosi con altri rifiuti non pericolosi, sostanze o materiali) sono autorizzate in deroga al fine di renderne più sicuro il recupero e lo smaltimento.

Per assicurare il rispetto dei presupposti per l'autorizzazione in deroga di cui al 2° comma dell'art. 178 del D. Lgs 152/06, le attività di miscelazione devono essere condotte in conformità alle seguenti specifiche condizioni:

- Le operazioni di miscelazione, devono essere annotate sul registro di cui all'art.190 del d.lgs. 152/06 e riportare le seguenti informazioni:
 - codice e provenienza dei rifiuti che originano la miscela (rifiuti di partenza);
 - codice della miscela ottenuta (desumibile dal gruppo 19.... avente caratteristiche di rifiuto pericoloso);
 - il codice attribuito alla miscela finale, infatti, dovrà sempre e in ogni caso riferirsi a un rifiuto pericoloso;
 - tipologia ed autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela di rifiuti;
- Lo smaltimento in discarica dei rifiuti ottenuti dalla miscelazione di rifiuti appartenenti a categorie diverse e possibile solo se la discarica è autorizzata a ricevere i singoli rifiuti componenti la miscela;



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physisrsls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

- L'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici CER che compongono la miscela stessa;
- ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata al relativo impianto di smaltimento a recupero.

Le miscele dei rifiuti liquidi sono autorizzabili sotto determinate prescrizioni di seguito elencate:

- ogni serbatoio di stoccaggio deve riportare una sigla di identificazione;
- le partite di rifiuto in ingresso dovranno essere controllate e monitorabili nel corso delle operazioni di gestione. Pertanto il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica e il mancato verificarsi di reazioni pericolose.
- Nell'apposito registro di carico e scarico dovranno essere evidenziate:
 - partite, quantità, CER dei rifiuti miscelati;
 - cisterna, serbatoio, o area di stoccaggio;
 - esiti delle verifiche di miscelazione.